

IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Marcello D'Amico,	Presidente
Dr. Mauro Martinelli,	Giudice relatore ed estensore
Dr.ssa Valentina Vecchietti,	Giudice

nella causa rubricata sub n. **26/2015** R.G. Conc. Prev. (alla quale è riunita la causa n. 166/2015 R.G. N.C.), ha pronunciato il seguente

DECRETO

La "U. G. s.r.l.", con sede a Este (PD), via * ha depositato la proposta concordataria di tipo liquidatorio, datata 14 aprile 2016;

il Tribunale, rilevando profili di inammissibilità, ha fissato l'udienza, ai sensi dell'art. 162 l.f., al fine di consentire alla società una modifica della proposta conforme ai rilievi mossi dalla autorità giudiziaria adita;

la modifica della proposta – priva per altro della relativa attestazione integrativa – si è limitata ad escludere la prevista finanza esterna e ad indicare un interessamento all'acquisto del compendio immobiliare da parte della "A. Costruzioni s.r.l.";

il rilievo, pertanto, di inammissibilità prospettato dal Tribunale non è stato eliso, posto che resta la constatazione che la proposta concordataria si fonda – per poter assicurare il pagamento del 20% dei creditori chirografari – sulla vendita del compendio immobiliare al valore di stima di € 630.000,00 (circostanza che dovrebbe assicurare, salvo l'aumento dei costi in prededuzione che sovente si verifica in corso di procedura, il pagamento medio del 24,39% dei creditori chirografari, divisi in tre classi);

sarebbe, dunque, sufficiente l'esito negativo di un solo tentativo di vendita e il ribasso usuale del prezzo per rendere già insufficiente tutto l'attivo patrimoniale al soddisfacimento minimo dei creditori chirografari;

in tale contesto appare palese la violazione dell'art. 160 l.f. come novellato dal d.l. n. 83/2015 (convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 132/2015), poiché la norma impone all'imprenditore di garantire tale soddisfazione (garanzia che non è stata espressamente assunta dalla società), ma che non può più coincidere con una mera prospettazione (cfr. tribunale di Pistoia del 29 ottobre 2015 in www.ilcaso.it), ma deve – se non assumere una formula vincolante di garanzia giuridica o deposito delle relative somme di denaro – quanto meno integrare una proposta idonea, con ragionevole certezza, ad assicurare l'adempimento della obbligazione (in questo senso cfr. Tribunale di Firenze 8 gennaio 2016 in www.ilcaso.it);

nel caso di specie, come detto, la ragionevole assenza di offerte alla prima asta rende non assolto l'onere imposto alla parte e, altresì, del tutto insufficiente l'attestazione sul punto, inidonea a dare la dovuta copertura, sotto tale profilo, alla proposta concordataria;

d'altronde la mera dichiarazione di intenti depositata dalla parte nulla cambia rispetto a

quanto dedotto; solo la stipulazione di un contratto preliminare o la proposta irrevocabile di acquisto, connessa alla prestazione di una garanzia dell'adempimento, potrebbe conferire i canoni di certezza alla assunzione dell'obbligazione imprenditoriale;

una diversa prospettazione finirebbe per abrogare la riforma dell'art. 160 l.f. riportando i limiti di sindacato del Tribunale nell'alveo segnato dalla prevalente giurisprudenza ante novella: l'imposizione della assunzione della obbligazione dell'imprenditore di soddisfare nella percentuale minima del 20% i creditori chirografari non può che assumere, dunque, una valenza penetrativa dei poteri di controllo e sindacato della proposta da parte del Tribunale nei limiti minimi sopra descritti

P. Q. M.

A) **Dichiara** inammissibile il ricorso;

B) **Fissa l'udienza del 20 settembre 2016 alle ore 10.50** per la disamina della domanda di fallimento.

Si comunichi alla ricorrente, al Commissario giudiziale, al Pubblico Ministero e ai creditori della procedura prefallimentare riunita.

Rovigo, 1 agosto 2016

IL CASO.it